

Pubblicato il 26/11/2019

Sent. n. 1972/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Paccagnella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Jacurso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca De Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) dell'ordinanza n. [omissis] a firma del responsabile dell'area tecnica del Comune di Jacurso, notificata in data 4 ottobre 2018, con la quale si ingiunge alla ricorrente di *“rimuovere/demolire a propria cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente ordinanza, tutte le opere abusive in premessa indicate e precisamente: recinzione realizzata con rete metallica sorretta da paletti in cemento”*;

2) per quanto occorrer possa, della relazione di servizio prot. n. [omissis] citata nella richiamata ordinanza, ma non conosciuta dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Jacurso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna l'ordinanza di demolizione del Comune di Jacurso n. [omissis], relativa ad recinzione realizzata con rete metallica sorretta da paletti in cemento, ciò in quanto il predetto manufatto risulterebbe *“spostato di circa 0,50 m in corrispondenza del ciglio stradale”* ed essendo quindi *“necessario presentare una SCIA, in quanto si tratta di sostituzione di quella già esistente con spostamento della stessa di circa 50 cm, realizzata con rete metallica sorretta da paletti in cemento”*.

Il Comune di Jacurso si è costituito per resistere.

Occorre premettere che, dall'ordinanza impugnata, come dalla relazione tecnica a supporto, non si evince che lo spostamento della recinzione *“di circa 0,50 m in corrispondenza del ciglio stradale”* comporti anche l'invasione della fascia di rispetto stradale.

Resta, quindi, come unica causa di illegittimità, la mancata acquisizione preventiva del titolo edilizio.

A tal proposito, la ricorrente denuncia la non irrogabilità della sanzione demolitoria, in quanto opera soggetta a SCIA.

L'assunto non è condivisibile.

La fattispecie in esame riguarda un'opera di recinzione realizzata, a differenza della staccionata in legno preesistente, in cemento e rete metallica, lunga oltre sei metri ed alta oltre un metro.

Non si tratta, quindi, di manutenzione straordinaria della precedente recinzione, ma di nuova opera, differente nel posizionamento, nella struttura e nelle dimensioni, che necessita del permesso di costruire perché dotata di stabilità (cfr. Cass. 20739/2018) e perché costruita con materiale tipicamente edilizio, tra cui rientra la zoccolatura di calcestruzzo.

Ogni altra censura di natura formale, è sanata dalla natura vincolata dell'atto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese compensate, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO